

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

- Approvato nella seduta del 29.6.1992

NORME GENERALI

ARTICOLO 01

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione effettuata a norma di legge.

ARTICOLO 02

Il Consiglio Comunale provvede, nella sua prima adunanza, alla convalida degli eletti e subito dopo alla elezione del Sindaco e della Giunta secondo le modalità fissate dalla legge e dallo Statuto.

GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 03

I Consigli Comunali si organizzano in gruppi consiliari come stabilito dall'art.15 dello Statuto.

La costituzione dei Gruppi dovrà essere comunicata al Segretario Comunale indicando i nomi dei componenti, del Consigliere Capo Gruppo e di altro Consigliere che lo supplisca in sua assenza.

La Conferenza dei Capi Gruppo è chiamata ad esprimersi per le competenze alla stessa attribuite dal presente regolamento e da altre deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché per gli accordi sulla convocazione e sui lavori consiliari.

La Conferenza dei Capi Gruppo è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore Delegato i quali possono avvalersi dell'assistenza del Segretario Comunale.

Ai Gruppi Consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, è garantita dall'Amministrazione una adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale.

LUOGO ED ORE DI RIUNIONE

ARTICOLO 04

Le sedute Consiliari si tengono, di norma, nel Palazzo Comunale. Di ogni convocazione è dato avviso alla Cittadinanza e a chi di dovere mediante l'affissione di manifesti e l'esposizione della bandiera civica.

Il Sindaco ha tuttavia la facoltà di determinare, con apposita deliberazione, un diverso luogo della riunione del Consiglio qualora ritenga che la sede consueta non sia consona alle circostanze.

Il Sindaco può anche stabilire, sentiti i Capo Gruppi, che la convocazione del Consiglio avvenga con la presenza delle rappresentanze di altri Enti Pubblici o istanze democratiche (Consiglio Aperto).

ARTICOLO 05

Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche nei giorni festivi ed in ore notturne.

SESSIONI E LORD CONVOCAZIONE

ARTICOLO 06

Le sessioni del Consiglio si distinguono, a norma di quanto previsto dall'art.10 dello Statuto, in "ORDINARIE" e "STRAORDINARIE".

Sono sessioni ORDINARIE tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'Ordine del Giorno i seguenti argomenti:
il Bilancio Preventivo - il Riequilibrio della Gestione - il Conto Consuntivo.

Sono sessioni STRAORDINARIE tutte le altre.

Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'Ordine del Giorno sentita anche la Giunta Comunale; ne presiede i lavori secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Consigliere Anziano.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ARTICOLO 07

La convocazione dei Consiglieri per il giorno fissato deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti da consegnarsi al domicilio di ogni Consigliere con attestazione dei Messi Comunali, oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno per i Consiglieri che risiedono fuori dal territorio comunale e che nello stesso non abbiano un recapito.

ARTICOLO 08

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare (Ordine del Giorno).

ARTICOLO 09

L'avviso di convocazione deve essere recapitato:

- a)- per le sessioni ORDINARIE almeno CINQUE giorni (liberi) prima della riunione;
- b)- per le sessioni STRAORDINARIE almeno TRE giorni (liberi) prima della riunione, di cui almeno DUE devono essere feriali;
- c)- per le convocazioni di URGENZA, almeno VENTIQUATRO ORE prima della seduta, salva la facoltà del Consiglio di rinviare ogni deliberazione alla seduta successiva.

LEGALITA' DELLE SEDUTE - SECONDA CONVOCAZIONE

ARTICOLO 10

La legalità del numero, stabilita dall'art.127 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 1915, deve raggiungersi entro TRENTA MINUTI dall'ora fissata nell'avviso di convocazione.

In caso contrario la seduta è dichiarata deserta con regolare verbale, portante i nomi degli intervenuti, degli assenti giustificati e in giustificati e rinviata in seconda convocazione - sempre che gli argomenti iscritti all'ordine del giorno lo consentano - alla data (giorno e ora) fissata sull'avviso di prima convocazione.

Verificandosi tale ipotesi sono da avvertirsi solamente i Consiglieri non intervenuti nel rispetto dei termini indicati nel precedente articolo.

ARTICOLO 11

Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale.

Il Presidente, trascorso il tempo previsto per l'inizio della seduta, invita il Segretario a procedere all'appello e a verificare il numero dei presenti.

Aperta la seduta, i Consiglieri devono evitare di allontanarsi dall'aula.

Se l'uscita dei Consiglieri dalla Sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita abbia carattere temporaneo o definitivo.

In questo ultimo caso è fatto obbligo al Consigliere di dichiararlo al Segretario.

Fra i presenti non devono computarsi coloro che devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione; ai sensi dell'art.290 del T.U. 04.02.1915, n.148.

Le sedute di seconda convocazione; sono valide se sono presenti almeno QUATTRO Consiglieri.

PRESIDENZA

ARTICOLO 12

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o in caso di suo giuridico impedimento, la Presidenza spetta al Vicesindaco, sostituito a sua volta - in caso di assenza o di giuridico impedimento - dall'Assessore Anziano. Qualora anche quest'ultimo sia assente o sia impedito giuricamente la Presidenza spetterà agli altri Assessori in ordine di anzianità.

Mancando tutti gli Assessori assumerà la Presidenza il Consigliere Anziano.

Per quanto riguarda la prima seduta per la convalida degli eletti e per la elezione del Sindaco e della Giunta valgono le norme di legge.

PRELIMINARI

ARTICOLO 13

Accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e fa dare lettura del verbale della precedente seduta.

Il Consiglio può darlo per letto.

Ogni Consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale. Quando nessuno fa osservazioni, il verbale si intende approvato.

Se sono proposte rettifiche, queste sono messe ai voti e, se approvate, sono messe a verbale prima della sua chiusura.

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ARTICOLO 14

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni al Consiglio.

Al Consigliere che, richiamato all'ordine dal Presidente, persistesse nell'atteggiamento che ha dato occasione al richiamo, sarà tolta la parola e, nei casi di particolare gravità, il Consiglio potrà infliggergli un voto di biasimo.

ARTICOLO 15

Il pubblico è ammesso alle sedute pubbliche nello spazio riservato ad esso e deve assistere in silenzio astenendosi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. Nel caso che alcuno del pubblico non si attenga a tali norme, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni ammonimenti, può ordinare la espulsione e, nei casi più gravi, secondo le norme di legge, l'arresto.

Può anche far sgombrare l'aula dal pubblico e proseguire quindi la seduta.

ARTICOLO 16

Quando nell'aula sorge tumulto, il Presidente può sospendere la seduta e in caso di impossibilità a riprendere i lavori può anche scioglierla.

In questo caso la seduta è rinviata ad altra convocazione da effettuarsi a norma degli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

ARTICOLO 17

Per quanto riguarda la tutela dell'ordine nelle sedute del Consiglio si fa riferimento ai poteri discrezionali del Presidente, sanciti dalle leggi vigenti e dallo Statuto.

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ARTICOLO 18

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente premette eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio.

Sulle comunicazioni, di norma, la discussione dovrà svolgersi nei limiti temporali prestabiliti e non potrà dare luogo a votazione.

Passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno predisposto di norma, secondo la seguente articolazione:

- a)- ratifiche delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta Municipale;
- b)- Interrogazioni - Mozioni - Interpellanze;
- c)- Esame dei singoli affari iscritti all'ordine del giorno.

Qualora gli argomenti iscritti all'ordine del giorno non vengano esauriti nella stessa riunione, il Consiglio dovrà essere rinviato entro i DIECI giorni successivi.

ORDINE DELLA TRATTAZIONE - INVERSIONE DELL'O.d.G.

ARTICOLO 19

Nell'avviso di convocazione saranno normalmente elencati prima gli argomenti da trattare in seduta pubblica e successivamente quelli riservati alla adunanza segreta.

ARTICOLO 20

Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'Ordine degli argomenti da trattare potrà essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

Comunque gli affari iscritti all'ordine del giorno per iniziativa dell'Autorità Governativa (Prefetto) saranno trattati per primi, non potendo essi per legge essere soggetti all'eventuale inversione dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 21

Nessuna proposta iscritta all'Ordine del Giorno può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata VENTIQUATTRO ore prima a disposizione dei Consiglieri negli Uffici di Segreteria del Comune con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

ARTICOLO 22

Non possono essere deliberate né poste in discussione proposte o questioni non iscritte all'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza motivata possono essere aggiunti agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno già diramato con l'avviso di convocazione, altri argomenti mediante un ordine del giorno suppletivo da inviarsi ai Consiglieri almeno VENTQUATTRO ore prima della seduta consiliare, salva la facoltà del Consiglio di rinviarne la discussione.

ARTICOLO 23

Il Presidente può, in qualsiasi momento, fare comunicazioni che interessano il Consiglio.

ARTICOLO 24

Il Presidente presiede il Consiglio, ne dirige i dibattiti, mantiene l'ordine con le attribuzioni di legge, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, comunica il risultato delle votazioni.

MODALITA' DELLA DISCUSSIONE

ARTICOLO 25

Le modalità della discussione sono stabilite secondo le norme che seguono.

ARTICOLO 26

Sulle proposte di cui alla lettera C) del precedente articolo 18, dopo che il Sindaco o l'Assessore relatore hanno riferito sulle stesse, se nessuno chiede la parola si procede subito alla votazione da adottarsi osservate le norme e le procedure di legge. Altrimenti si apre la discussione a cui possono partecipare tutti i Consiglieri che si iscrivono a parlare.

ARTICOLO 27

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i Consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto ad un Consigliere per Gruppo.

ARTICOLO 28

Gli argomenti già discussi nelle Commissioni permanenti ed iscritti al precedente art.18 saranno sottoposti a votazione dopo le dichiarazioni di voto.

Tuttavia, qualora un gruppo ne richieda la discussione in aula, questa si svolgerà nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti negli articoli precedenti nonché del sesto comma dell'art.44 del presente Regolamento.

ARTICOLO 29

Durante la discussione possono sorgere:

- a)- Questione sospensiva o di rinvio;
- b)- Proposte di emendamenti e di sottoemendamenti;

QUESTIONE SOSPENSIVA O DI RINVIO

Ciascun consigliere può chiedere che il Consiglio Comunale si esprima con voto palese sulla proposta di sospendere o rinviare la trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio.

Il Consiglio deciderà seduta stante, senza discussione.

EMENDAMENTI

Ciascun consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al testo dell'argomento in discussione.

La richiesta di emendamento deve essere rivolta per iscritto ed illustrata con breve esposizione direttamente al proponente a cui spetta decidere se accogliere o meno la richiesta con una replica senza che sia ammessa discussione in seno al Consiglio.

SOTTOEMENDAMENTI

Per formulazioni tendenti a modificare i proposti emendamenti, valgono le cose dette per gli emendamenti.

Il Presidente ha la facoltà di intervenire in ogni momento nella discussione e lo stesso diritto ha l'Assessore competente in materia.

ORDINI DEL GIORNO

ARTICOLO 30

Durante la trattazione di ogni argomento ciascun consigliere ha la facoltà di proporre ordini del giorno e di illustrarli al Consiglio.

Gli ordini del giorno motivati debbono essere sempre redatti per iscritto e depositati sul banco del presidente, affinché egli possa darne lettura al Consiglio.

Gli ordini del giorno sono posti in votazione al termine della discussione sull'argomento principale non essendo ammesse discussioni particolari sui singoli Ordini del Giorno presentati. La votazione deve avvenire nell'ordine di presentazione o nell'ordine che sarà stabilito dal presidente, richiesto, quando occorra il parere del Consiglio.

PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE

ARTICOLO 31

La parola è concessa ai Consiglieri per turno, seguendo l'ordine delle richieste.

Il Presidente può sempre invitare gli oratori a concludere per evitare un eccessivo e non giustificato prolungarsi della discussione.

ARTICOLO 32

Nessuno può interloquire quando altri ha la parola nè interrompere l'oratore. Sono pure vietate spiegazioni in forma di dialogo ed ogni diretta interpellazione tra i Consiglieri.

Il Presidente peraltro può sempre interrompere la discussione principale per dare la parola al Consigliere che l'ha domandata per fatto personale, ossia perchè a suo carico sia stato espresso giudizio sulla condotta.

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

ARTICOLO 33

Ciascun Consigliere per meglio esplicare il suo mandato può giovare delle seguenti forme di intervento:

- a)- l'Interrogazione;
- b)- l'Interpellanza;
- c)- la Proposta;
- d)- la Mozione.

ARTICOLO 34

L'INTERROGAZIONE è una domanda fatta da un Consigliere Comunale al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intende comunicare al Consiglio documenti che al richiedente occorrono per trattare un argomento; o se essa Giunta sia o meno per prendere qualche soluzione su determinati affari; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Pubblica Amministrazione.

All'Interrogazione risponde il Sindaco o l'Assessore al ramo. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno, con facoltà di motivare tale dichiarazione.

Essa è svolta nella prima seduta consiliare dopo la sua presentazione, se consegnati almeno cinque giorni liberi prima, direttamente al Sindaco o al Segretario Comunale, od inviata per posta, sempre che, in questo ultimo caso, giunga al Comune almeno cinque giorni liberi prima della riunione del Consiglio.

Qualora l'interrogazione pervenga dopo tale termine è facoltà del Sindaco di rinviare la risposta alla seduta consiliare successiva. L'Interrogazione può essere anche fatta a nome di un "Gruppo" nel qual caso il diritto di cui sopra compete a non più di due consiglieri del gruppo proponente.

Nel caso che l'interrogante richieda risposta scritta, la risposta viene data per iscritto, nel termine di venti giorni dalla presentazione, ovvero di dieci giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.

In caso di mancata risposta dei termini l'interrogazione è iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale e la risposta viene data in aula nella prima seduta di Consiglio dopo che sono trascorsi di termine compatibilmente ad altre interrogazioni ed interpellanze che abbiano precedenza per ordine cronologico su quella questione.

ARTICOLO 35

L'INTERPELLANZA consiste nel chiedere al Sindaco ed alla Giunta Comunale i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su un determinato affare. E' fatta per iscritto ed è posta in discussione nella prima seduta dopo la sua presentazione purchè presentata prima dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Se l'Interpellanza viene presentata dopo l'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio il Sindaco potrà avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'art.9, lettera c).

Gli oggetti delle interpellanze poste in discussione saranno elencati all'ordine del giorno, contraddistinti da lettere dell'alfabeto.

I relativi testi inseriti negli atti a disposizione dei Consiglieri prima della seduta, sono dati per letti.

Se viene proposto da uno o più consiglieri il rinvio della discussione, il Consiglio decide a norma dell'art.29.

L'interpellante o gli interpellanti hanno facoltà di illustrare l'interpellanza.

Risponde il Presidente o l'Assessore (o gli Assessori) del ramo e quindi gli interpellanti hanno diritto di replicare.

ARTICOLO 36

Più Interrogazioni o Interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, potranno venire raggruppate e svolte contemporaneamente, con il consenso del Consiglio, indipendentemente dal loro ordine di presentazione.

ARTICOLO 37

La PROPOSTA o la MOZIONE consistono nella richiesta, rivolta al Sindaco ed alla Giunta, intesa a promuovere un'ampia discussione su un argomento ed a provocare un voto del Consiglio Comunale.

La Proposta o la Mozione devono essere presentate per iscritto e vengono poste all'Ordine del Giorno della seduta successiva alla loro presentazione, purchè ciò avvenga prima dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Tuttavia, per l'inserzione della proposta o della mozione all'ordine del giorno, il Sindaco può avvalersi, ove occorra, della procedura d'urgenza di cui al secondo capoverso dell'art.22.

Il Presidente, data lettura della proposta o della mozione, può chiedere al Consiglio, a nome della Giunta, di discuterla nella seduta stessa o di rinviarne la discussione ad altra seduta.

Sia sulla proposta che sulla mozione ogni consigliere può prendere la parola.

Le discussioni e le votazioni si svolgono secondo le norme generali del presente regolamento.

ARTICOLO 38

Il Sindaco e la Giunta Comunale, di concerto con i Capigruppo, curano la conoscenza e la diffusione dell'attività del Consiglio Comunale.

COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 39

Il Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni alla elezione del Sindaco e della Giunta si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari permanenti che hanno competenza nelle materie a fianco di ciascuno indicate:

COMMISSIONE CONSILIARE

- Commissione Elettorale Comunale:
- Commissione per la Disciplina del Commercio Fisso:
- Commissione per la Disciplina del Commercio Ambulante:
- Commissioni Giudici Popolari:
- Commissione per l'Assetto del Territorio:
- Commissione Alloggi Popolari:
- Commissione per i Regolamenti:
- Commissione Edilizia:
- Commissione per la Caccia:
- Commissione di Disciplina (Art. 51, Legge n. 142/1990):
- Commissione al Personale:

MATERIE ATTRIBUITE

- Revisione liste elettorali
- Nomina degli scrutatori
- Gestione Piano per il Commercio
- Autorizzazione per il commercio ambulante
- Tenuta Albo dei Giudici Popolari
- Ambiente, sviluppo e pianificazione territoriale
- Edilizia residenziale pubblica
- Revisione e istituzione dei Regolamenti Comunali
- Edilizia privata, cave, ecc.
- Caccia e relativi problemi
- Provvedimenti disciplinari
- Pianta Organica del Personale e relative variazioni di qualifica funzionale o area

Al Consiglio Comunale inoltre è riservata la facoltà di istituire, quando lo ritenga opportuno, Commissioni speciali per materie di rilevanza per l'Ente.

ARTICOLO 40

Il Sindaco può convocare più Commissioni Consiliari che trattino di materie e affari comuni.

ARTICOLO 41

Le Commissioni Consiliari permanenti hanno la funzione di consentire una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio, sia per l'attività di indirizzo e di controllo che per quella decisionale di esso.

A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie e di studio, e più specificatamente:

- a)- esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni o sugli argomenti di competenza del Consiglio che siano loro trasmessi dalla Giunta Comunale;
- b)- approfondiscono l'esame di problemi di particolare importanza di cui siano investite;
- c)- possono richiedere di esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni o sugli argomenti da discutere in sede consiliare o di approfondire l'esame su problemi di loro competenza.

In tali casi la Giunta disporrà per la trasmissione della documentazione relativa.

La Giunta tuttavia può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte, con decisione motivata, salva al Consiglio la facoltà di deferirne l'esame alle Commissioni competenti.

ARTICOLO 42

Con deliberazione consiliare è stabilita la composizione, il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione.

Ciascuna Commissione, sempre su deliberazione consiliare e salve le deroghe di legge, è composta di un minimo di 3 membri, garantendo in ogni caso la rappresentanza dei gruppi consiliari, nel rispetto dei criteri di proporzionalità.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni di cui non fanno parte.

Le Commissioni permanenti rimangono in carica, salvo deroghe di legge, fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 43

Le Commissioni permanenti, nel caso in esame di particolari pratiche, possono effettuare consultazioni nei confronti di chi è ritenuto utile al fine del migliore approfondimento e conoscenza del problema.

ARTICOLO 44

Le sedute delle commissioni non sono valide se ad esse non interviene almeno la metà dei Consiglieri che le compongono quali membri effettivi.

Ciascuna commissione al suo interno designa un membro facente funzioni di Segretario.

Al Segretario del Comune è data facoltà di assistere ai lavori delle Commissioni. Tuttavia, se convocato dal Presidente, dovrà assicurare la sua presenza. Nel caso di sua impossibilità a partecipare dovrà giustificarsi.

Le relazioni delle commissioni consiliari permanenti sostituiscono la discussione generale in Consiglio quando nessun gruppo consiliare chiede la discussione in aula prima che i relatori diano lettura alle loro relazioni.

Dette relazioni possono darsi per lette quando di esse sia stata distribuita copia in precedenza.

A tale scopo le relazioni saranno distribuite ai gruppi consiliari unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Le relazioni presentate dalle commissioni non vincolano il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

ARTICOLO 45

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

ARTICOLO 46

Il Consiglio Comunale può procedere alla nomina delle Commissioni d'inchiesta le quali debbono essere disposte quando ne venga avanzata richiesta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

Delle Commissioni speciali possono eventualmente far parte anche cittadini estranei al Consiglio Comunale la cui presenza, per le specifiche conoscenze possedute, sia necessaria per l'esame e lo studio di particolari questioni.

Le Commissioni speciali e le Commissioni d'inchiesta operano, di norma, secondo le modalità che regolano le Commissioni permanenti salvo che la delibera costitutiva preveda modalità diverse.

ARTICOLO 47

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Delle sedute viene redatto processo verbale da sottoscrivere dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal Segretario della seduta.

ARTICOLO 48

Due o più Commissioni, tramite i loro Presidenti, possono essere convocate congiuntamente dal Sindaco.

Espletterà le funzioni di Segretario uno dei Segretari delle commissioni interessate.

Il Verbale dovrà essere sottoscritto dal presidente della seduta e dal Segretario della seduta.

ARTICOLO 49

Il Consiglio Comunale può incaricare un Consigliere di riferire sopra argomenti che esigano indagini od esami speciali.

ARTICOLO 50

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti della Giunta, del Sindaco e del Consiglio Comunale, dei Consigli Circostrizionali e dei relativi Presidenti, delle Aziende e degli Enti Comunali quando detti provvedimenti siano entrati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

I Consiglieri Comunali, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli Uffici Comunali e possono prendere conoscenza degli atti d'ufficio, ad eccezione di quelli che il Sindaco abbia ritenuto motivatamente di escludere.

Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da renderne agevole la consultazione da parte degli aventi diritto senza intralci per la normale attività degli uffici.

I Dipendenti Comunali prestano la loro più ampia collaborazione nei confronti dei Consiglieri Comunali che si avvalgono delle loro facoltà di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 51

A tutti i componenti le Commissioni spettano i gettoni di presenza, in conformità alle leggi.

VOTAZIONI

ARTICOLO 52

La votazione si distingue in "palese" o "segreta".

La Votazione è sempre Palese, salvo per i casi in cui la votazione Segreta è disposta dalla Legge.

La Votazione palese ha luogo ordinariamente per alzata di mano o per alzata o seduta. Quando almeno tre Consiglieri ne facciano domanda, la votazione ha luogo per Appello nominale.

L'Appello nominale è fatto per ordine alfabetico dei cognomi, cominciando dal cognome di un Consigliere estratto a sorte.

Ogni Consigliere risponde "SI" o "NO" oppure con la parola ASTENUTO.

Quando una votazione è per alzata di mano o per alzata e seduta i Consiglieri che intendono astenersi dalla votazione devono dichiararlo.

Il metodo della tacita approvazione si adotta, di regola, per i verbali del Consiglio ogni volta che si tratti di deliberare sopra articoli insieme connessi, come avviene per i Bilancio nei quali si ritengono e si proclamano approvati i detti articoli, man mano che ne viene data lettura se su di essi nessuno chiede la parola.

ARTICOLO 53

Nel caso di nomina la votazione segreta ha sempre luogo con schede mentre negli altri casi può essere fatta con scheda segreta e con palline bianche e nere: le bianche equivalgono al voto favorevole, le nere al voto contrario.

E' annotato a verbale il numero degli astenuti.

Qualora si tratti di designazioni, le votazioni saranno palesi peralzata di mano.

ARTICOLO 54

Ogni proposta iscritta all'O.d.G. importa distinta votazione.

RICONOSCIMENTO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI

ARTICOLO 55

Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni è fatta dal Presidente assistito da tre o più scrutatori scelti fra i Consiglieri all'inizio della seduta.

La scelta è fatta dal Presidente, su designazione dei gruppi consiliari.

ARTICOLO 56

Il computo dei voti è fatto dal Segretario, il quale enuncia ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.

Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate nell'Archivio Comunale.

Nelle votazioni segrete a mezzo di schede, le schede bianche sono computate nel numero dei votanti e il numero degli astenuti si computa come differenza fra il numero dei Consiglieri presenti e quello dei votanti.

ARTICOLO 57

Si intendono approvate le proposte che conseguono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salve le eccezioni di legge.

La maggioranza si computa sul numero dei votanti, esclusi cioè gli astenuti.

ARTICOLO 58

Qualora una proposta riporti votazione pari tra i voti favorevoli e quelli contrari, essa si intenderà né approvata né respinta e potrà essere riportata nella seduta successiva.

Quando si devono nominare rappresentanti di maggioranza e di minoranza in seno a commissioni, il Consiglio può procedere alla loro nomina deliberando con unica votazione palese i nominativi designati.

Se invece si deve procedere a votazione segreta nella scheda si dovranno indicare i nominativi da eleggere nel numero massimo di nomi quanti sono quelli attribuiti alla maggioranza consiliare.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 59

Indetta la votazione e prima dell'effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni Consigliere può motivare la propria astensione o il proprio voto.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO E IL PROCESSO VERBALE

ARTICOLO 60

Alla seduta del Consiglio assiste il Segretario Comunale con le funzioni di legge.

ARTICOLO 61

Il verbale di ogni seduta è redatto dal Segretario in conformità di legge e deve indicare l'ora dell'inizio e della chiusura della seduta.

Deve contenere il resoconto sommario, ma chiaro e definitivo, della discussione, con la indicazione dei punti principali di essa, la succinta esposizione dei vari interventi, le sue concrete proposte, le votazioni effettuate, con le modalità, il loro resoconto e la relativa proclamazione.

ASSENZE E DECADENZE DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 62

Fermo il principio di legge che i Consiglieri che non partecipano alle riunioni del Consiglio per una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo (Art.289 T.U. 1915), decadono dal mandato, tale decadenza non ha luogo quando la sessione si sia esaurita in una sola seduta.

ARTICOLO 63

Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi familiari, assenza dal Comune per affari indilazionabili, rappresentanze comunali mediante comunicazione preventiva per scritto al Sindaco il quale al momento dell'appello ne darà informazione al Consiglio Comunale.

Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali, ad emigrazione stabile all'estero.

ARTICOLO 64

I Consiglieri possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute sino al giorno in cui il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sulla decadenza, pronunciata la quale nessuna giustificazione è ammessa.

ARTICOLO 65

La proposta di decadenza deve essere notificata a mezzo di Ufficiale Giudiziario, almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione del Consiglio.

La deliberazione pronunciante decadenza dei Consiglieri deve essere presa in seduta pubblica con votazione segreta.

Gli interessati hanno diritto di prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.

ARTICOLO 66

La deliberazione di decadenza del Consiglio è notificata dal Sindaco all'interessato entro cinque giorni a mezzo del Messo Comunale.

ARTICOLO 67

Ogni Consigliere può proporre modificazioni ed integrazioni al presente Regolamento.

Le proposte sono esaminate dalla Giunta Comunale di concerto con il Capo Gruppo che riferisce al Consiglio Comunale con relazione scritta.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 68

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

* I N D I C E *

- Norme Generali	Fag.	01
- Gruppi Consiliari	"	01
- Luogo ed ore di riunione	"	01
- Sessioni e loro convocazione	"	02
- Avviso di convocazione	"	02
- Legalità delle sedute - Seconda convocazione	"	03
- Presidenza	"	03
- Preliminari	"	04
- Disciplina delle sedute	"	04
- Svolgimento delle sedute	"	05
- Ordine della trattazione - Inversione dell'O.d.G.	"	05
- Modalità della discussione	"	06
- Ordini del Giorno	"	07
- Partecipazione alla discussione	"	07
- Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni	"	08
- Commissioni Consiliari	"	10
- Votazioni	"	13
- Riconoscimento e proclamazione dei risultati delle votazioni	"	14
- Il Segretario del Consiglio e il processo verbale	"	15
- Assenze e decadenze dei Consiglieri	"	15
- Disposizioni finali	"	16